



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07-11-2024 N. 202

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SCOLASTICI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di novembre alle ore 15:30, a seguito di invito del Sindaco, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale:

Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in oggetto:

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| LANDRINI MORENO | SINDACO | Presente |
| Zaroli Rosanna | Assessore | Presente |
| Napoleoni Enzo | Assessore | Presente |
| Pieroni David | VICE SINDACO | Presente |
| Narcisi Elisa | ASSESSORE | Presente |

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il SINDACO Sig. MORENO LANDRINI ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il SEGRETARIO GENERALE *Dott. Augusto Pantaleoni*.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 3 del Decreto Legge n.786/1981, convertito in Legge n. 51/1982, ai sensi del quale gli Enti erogatori di servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;
- l'art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.04.1983 n. 131 il quale dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;
- il D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all'individuazione analitica della categoria di servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale;

PRECISATO che, nei “servizi pubblici a domanda individuale rientrano le attività gestite direttamente dall'Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale”;

RICORDATO che, a norma del citato articolo 6 del Decreto Legge n. 55/1983, nonché dell'articolo 3 del Decreto Legge n.786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati e di servizi di trasporto pubblico;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 251, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, per gli Enti dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti, ovvero nella percentuale non inferiore al 36%;

DATO ATTO che il Comune di Spello non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risultante dalla tabella allegata al Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2024, redatta secondo i parametri stabiliti con Decreto F.L. del 28 Dicembre 2018 e che, pertanto, l'Ente medesimo non ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243-bis e 251 del D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267(TUEL);

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

RICHIAMATO l'art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267(TUEL), il quale stabilisce che il Bilancio di Previsione degli Enti Locali debba essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERATO che le deliberazioni con cui si approvano aliquote e tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la deliberazione G.C. n. 251 del 23/11/2023 ad oggetto "Approvazione tariffe servizi a domanda individuale scolastici, culturali e sportivi ed individuazione del tasso di copertura 2024";

VISTO inoltre l'art. 117 del DLgs 267/00 che elenca i criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi pubblici;

VISTO l'art.42, comma 2, lett. f) del Dlgs.267/00 con cui si disciplina la competenza del Consiglio Comunale in merito all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

RITENUTO pertanto che rientra nelle competenze della Giunta comunale la determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e per gli altri servizi;

CONSIDERATO quindi che si intende provvedere a deliberare per l'anno 2025 tutte le tariffe per i servizi espletati dall'Ente, compresi anche quelli non previsti dal DM 31.12.83 (servizi a domanda individuale), nonché ad individuare gli indici di copertura dei suddetti servizi;

VISTO l'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto nel predetto articolo 6 del D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

CONSTATATO che questo comune, nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.31 Dicembre 1983, per quanto di competenza del Settore Affari Generali, Sociale Cultura, eroga i servizi a domanda individuale di seguito elencati:

- Servizio Nido
- Servizio Refezione scolastica

- Impianti sportivi
- Servizi culturali (Teatro, Pinacoteca, Villa dei Mosaici di Spello)
- Sale e spazi comunali

RITENUTO opportuno determinare per l'anno 2025 le tariffe dei predetti servizi come risultanti dagli allegati sub A) sub B) sub C) sub D) sub E) sub F) sub G) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'indice di copertura dei suddetti servizi per l'anno 2025 è individuato nell'allegato sub H) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 48;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, da parte rispettivamente del Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Sara Ciavaglia e del Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Fabrizio Contilli;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI DETERMINARE** le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.31 Dicembre 1983, per quanto di competenza del Settore Affari Generali, Sociale Cultura come risultanti dagli allegati sub A) sub B) sub C) sub D) sub E) sub F) sub G) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con effetto dal 01 gennaio 2025.
3. **DI DARE ATTO CHE** i tassi di copertura previsti per il Bilancio Esercizio 2025 sono quelli risultanti dal prospetto allegato sub H) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione alla deliberazione di approvazione del bilancio 2025 - 2027, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. **DI DICHIARARE** considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva separata votazione favorevole, resa all'unanimità, espressa in modo palese, ex art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
MORENO LANDRINI

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Augusto Pantaleoni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate